

Prot. num. 1702 /A22
Dirigente: Stefano Versari

Bologna, 9 febbraio 2006

**Scuola di specializzazione
per l'insegnamento secondario:**
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

**Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna – Direzione Generale -
Bologna**

CONVENZIONE

TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA CONVENZIONATA CON LE SEDI DELLE UNIVERSITA' DI FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA

La Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, viale Filippo Re n. 10, nella persona del proprio Direttore pro tempore e legale rappresentante Prof. Roberto Greci, nato a Parma il 06/08/1947 (c.f.GRCRRT46M06G337G), domiciliato per la carica in Bologna, viale Berti Pichat n. 10, il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione adottata dal Consiglio Regionale in data 3 ottobre 2002

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Direzione generale (C.F.80062970373), con sede in Bologna, P.zza XX Settembre n 1, nella persona del proprio Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante Dr.ssa Lucrezia Stellacci, nata a Bari il 23/04/1949 (c.f. STLLRZ49D3A662N), domiciliata per la carica in Bologna, P.zza XX Settembre n 1, la quale interviene nel presente atto in forza del suo incarico di Direttore Generale.

PREMESSO CHE

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna considera la specializzazione del personale per il sostegno agli alunni disabili condizione necessaria per la qualità dell'integrazione scolastica; ritiene prioritario favorire l'effettuazione dei corsi di specializzazione per il personale di cui sopra, in tempi brevi e nelle migliori condizioni per gli insegnanti stessi;

La Scuola di Specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) è presente e attiva nel sistema Universitario della Regione, con sede presso l'Università di Bologna e sedi convenzionate presso le Università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;

VISTI

- la Legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche, relativa alla “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 470 del 31 luglio 1996 sull’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria;
- il D.M. 26 maggio 1998, sui criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario;
- il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art 6, che limita all’a.s. 2000/01 l’organizzazione e l’attività dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione dei docenti di scuola secondaria;
- il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge 2 agosto 1999, n. 264, sulle norme in materia di accesso ai corsi universitari;
- il D.M. 20 febbraio 2002 e, in particolare, l’art 1 comma 1 che prevede la possibilità di convenzioni tra Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario e gli Uffici Scolastici Regionali, per organizzare specifiche attività formative attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti di titolo specifico;
- il D.M. 26 maggio 2005, avente per oggetto “Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al DM 20 febbraio 2002” che assegna alle Università sedi delle Scuole di Specializzazione in Emilia-Romagna un contingente complessivo di 320 posti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- 1) La Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario si impegna a:
 - attivare nel corrente a.s. 2005/06 un percorso formativo di almeno 800 ore, come previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 istitutivo dei corsi, garantendo l’effettuazione degli esami previsti e assicurando le certificazioni da rilasciare al termine delle attività;
 - predisporre una procedura che riconosca eventuali crediti e debiti formativi;
 - emanare un bando unico per la Regione Emilia-Romagna, per la partecipazione alla selezione di ammissione ai corsi da parte dei docenti che faranno domanda;
 - trasmettere alle Istituzioni scolastiche, individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale come Sedi per lo svolgimento del corso, il calendario delle attività didattiche previste al fine di potere organizzare i servizi necessari.

- 2) L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:
 - definire i criteri per la redazione della graduatoria di ammissione ai moduli formativi, fatta salva la precedenza per coloro che sono già utilizzati in posti di sostegno, come previsto dall’art 1, comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002;

- provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei candidati secondo i criteri di cui sopra ed inoltrare alla scuola di specializzazione, al termine di dette procedure, l'elenco degli ammessi al corso;
 - individuare, per il tramite dell'Ufficio I di questa Direzione Generale, d'intesa con le singole sedi SSIS, le istituzioni scolastiche sedi dei corsi, che renderanno disponibili i locali e i servizi necessari allo svolgimento delle attività didattiche; tali istituzioni scolastiche cureranno anche la gestione amministrativo-contabile delle risorse assegnate dall'Ufficio Scolastico Regionale sulla base delle successive disposizioni da questo emanate.
 - assegnare, a supporto delle spese di organizzazione dei corsi e per concorrere alla riduzione dell'onere a carico degli insegnanti partecipanti, la somma di 10.000 per ciascun corso attivato (di norma per 50 corsisti), per un totale complessivo non superiore a 60.000 euro. Il 50% di tale somma sarà utilizzata dalle Istituzioni Scolastiche sedi di corso a copertura delle spese sostenute per ospitare gli stessi; il rimanente 50% sarà destinato dalle medesime Istituzioni Scolastiche per compartecipare alle spese sostenute dalle SSIS per i tutor d'aula.
- 3) Il monitoraggio e la valutazione delle attività di formazione degli specializzandi saranno garantiti da un apposito comitato di esperti individuati dai firmatari della presente intesa.

Art 2

Le attività di tirocinio vengono organizzate con le seguenti responsabilità:

- 1) La Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario si impegna a individuare in tempi brevi (e preventivamente concordati con le scuole accoglienti) la tipologia ed il numero dei tirocini da svolgersi all'interno del corso, affidandone la responsabilità a propri Supervisor.
- 2) L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a favorire le condizioni sia per l'inserimento dei tirocinanti nelle Istituzioni scolastiche, sia per l'attestazione, da parte delle scuole, delle attività di tirocinio svolta.

Art 3

In ragione del numero di insegnanti delle scuole secondarie privi di titolo di specializzazione incaricati su posto di sostegno nel corrente anno scolastico, il numero complessivo dei posti riservati per l'accesso ai corsi è così ripartito tra le diverse sezioni della Scuola di Specializzazione dell'Emilia-Romagna: Bologna n. 130 (con almeno un corso da svolgersi nel territorio romagnolo); Modena e Reggio Emilia n 90; Parma n. 100.

Art 4

Le parti convengono che durante lo svolgimento dei corsi e delle attività correlate:

- gli iscritti ai corsi siano coperti da assicurazione a carico dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire e per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente Convenzione sia coperto da assicurazione a carico dell'Università contro gli infortuni che dovesse subire e per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

Art 5

Le parti si impegnano al rispetto della normativa prevista dal Decreto legislativo 626/94 e successive integrazioni, affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.



Art 6

La presente Convenzione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di un anno. Il rinnovo sarà predisposto con l'adozione di un provvedimento formale, su richiesta scritta di una delle parti, da effettuarsi tre mesi prima della data di scadenza.

Art 7

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 – parte II D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo e quant'altro, inerenti alla presente Convenzione, sono a carico della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario della Regione Emilia-Romagna.

Letto e sottoscritto, Bologna lì 9 febbraio 2006

p. la Scuola di Specializzazione per
l'Insegnamento Secondario
Prof. Roberto Greci

p. l'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Dott.ssa Lucrezia Stellacci